Immigrazione.biz
web site: http://www.immigrazione.biz
redazione@immigrazione.biz

SCHEDA
ELETTORALE
ELEZIONI – VOTO ASSISTITO

IL PRESIDENTE DI SEGGIO PUO' DISATTENDERE IL CONTENUTO DEL CERTIFICATO MEDICO (O DELLA TESSERA ELETTORALE CONTENENTE L'APPOSITA INDICAZIONE) ATTESTANTE LA NECESSITA' DEL VOTO ASSISTITO ?

OSSERVAZIONI

Sulla *portata* vincolante dei certificati medici abilitanti al c.d. *voto assistito*, gli indirizzi giurisprudenziali non sono univoci. Salvo sporadiche oscillazioni, l'indirizzo del massimo organo di giustizia amministrativa era univoco nel sostenere due principi: a) la valutazione medica non lascia margini di scelta al Presidente di seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore non è materialmente in grado di tracciare il segno di voto per l'impossibilità di servirsi delle mani o della vista, salvo il caso in cui la certificazione risulti in modo evidente falsa o comunque non veritiera; b) negli altri casi i certificati medici prodotti dall'elettore costituiscono atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell'infermità e non anche in relazione alla specifica capacità invalidante della medesima il cui accertamento è comunque rimesso al prudente apprezzamento del Presidente di seggio; con la conseguenza che la certificazione medica lo vincola solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento alla espressione materiale del voto (cfr. per tutte, Cons. di Stato, V, 1 dicembre 2003, n. 7834). L'orientamento muta decisamente nel 2004, quando, valorizzando alcuni elementi integrativi (della formulazione originaria) dell'41 del d.P.R. 570/1960 – e dell'art. 56 del d.P.R. 361/1957 – in particolare la modifica introdotta dall'art. 9 della l. 271/1991, ai sensi del quale i certificati medici "debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore", si sostiene che "il senso dell'espressione legislativa non lascia spazio a dubbi di sorta: ai fini del voto assistito, il funzionario medico designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare *attestazione*"; di conseguenza, non potendosi ammettere che, "in un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo - pur *prudente* – apprezzamento", questi "non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta

ad accertare se l'impedimento lamentato dell'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare" (tale accertamento essendo già stato effettuato, "nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione"), pur potendo "esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che siano funzionali all'esercizio del potere, di cui è titolare, di consentire la modalità di voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando a sorreggere la sua decisione negativa sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati" (Cons. di Stato, V, 15 marzo 2004, n. 1265). Il *revirement* riceve un ulteriore impulso in pronunce successive, quando si evidenzia (anche) la modifica introdotta dall'art. 1, c. 2, della l. 5 febbraio 2003, n. 17, *Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità* (Cons. Di Stato, V, 14 novembre 2006, n. 6685). Ma la *querelle* non può certo dirsi risolta, se è vero che – anche recentemente – il massimo organo di giustizia amministrativa propone un ritorno alla *lettura* originaria (Cons. di Stato, V, 7 novembre 2007, n. 5746), alla quale sembra tuttora preferibile rifarsi.

Scheda a cura di: Rober Panozzo
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
22/11/2008